



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CATANIA

(tel.095/7474111 - 095/538888 Sala Operativa – email: cpcatania@mit.gov.it - 1530 Emergenza in mare)

ORDINANZA

(numerazione come da protocollo informatico)

“DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI SUBACQUEE PROFESSIONALI”

Il Capo del Circondario Marittimo di Catania,

VISTI: gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e gli articoli 204 e 205 del relativo regolamento di esecuzione concernenti l'attività dei sommozzatori e dei palombari in servizio locale;

VISTO: il D.P.R. n.321 del 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

VISTO: il D.M. in data 13.01.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTO: l'art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886 che detta le norme per l'impiego di operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;

VISTO: il dp. 5202554 del 01.10.1991 con cui l'allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;

VISTA: la propria Ordinanza n. 03/2008 del 21.01.2008 avente ad oggetto ed approvazione il “Regolamento per la disciplina del Servizio Marittimo e degli accosti del porto di Catania” e ss.mm.ii.;

VISTA: la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;

VISTO: il D.M. 5 marzo 2024 recante “*Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali*”;

VISTI: gli artt. 17, 18, 28, 30, 81 e 1235 del codice della navigazione e l'art. 59, 499, e 524

del relativo regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario disciplinare, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima ed ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania.

ORDINA

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- 1) Operatore Tecnico Subacqueo (OTS): persona iscritta nei relativi registri di cui all'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 (registro dei sommozzatori) ovvero articolo 205 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (registro dei palombari), in possesso pertanto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti d'età, certificazione sanitaria e professionale e condotta civile e morale;
- 2) Operazione subacquea: qualsiasi attività lavorativa svolta a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica, con l'ausilio di apposite attrezzature ed equipaggiamenti, che prevede l'impiego di operatori subacquei (OTS). Un operatore tecnico subacqueo deve essere considerato impegnato in attività lavorativa subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all'immersione e fino a quando egli non abbia fatto ritorno al luogo in superficie dove l'immersione ha avuto inizio.
- 3) Emergenza subacquea: evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea.
- 4) Diving Supervisor/ Preposto alla sicurezza (DS): un OTS esperto, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.
- 5) Operatore in stand-by: OTS qualificato adibito all'assistenza in caso di emergenza all'operatore in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.
- 6) Unità di appoggio: nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad "uso conto proprio" e/o "al traffico" nei registri Navi minori e galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto.
- 7) Report d'intervento: verbale riassuntivo dell'operazione subacquea da redigersi quotidianamente a cura del DS.

8) Libretto di ricognizione per sommozzatore in servizio locale: documento rilasciato all'Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) dall'Autorità marittima all'atto dell'iscrizione nel registro sommozzatori, ai sensi dell'art.4 del D.M. 13 Gennaio 1979 (modello approvato con D.M. 03 giugno 1985).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali condotte nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania, in proprio, o per conto terzi, da sommozzatori/OTS, di cui all'art. 1 punto 1 dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività, o se straniere internazionalmente riconosciute adatte a tali lavori.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività subacquee:

- a) svolte per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino, svolte al di fuori degli ambiti portuali, poiché già disciplinate con D.M. 5 marzo 2024 citato in premessa;
- c) svolte in ambito portuale nell'ambito di manifestazioni culturali e/o di tutela ambientale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche;
- d) svolte agli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato e dai Corpi dello Stato, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

Art. 3 - Assicurazione

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

Art. 4 – Operatori subacquei

Tutto il personale OTS impiegato in attività lavorative subacquee dovrà essere iscritto nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dalla Capitaneria di Porto di Catania. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'art.3 del D.M. 13 gennaio 1979 dovrà essere accertata con cadenza annuale, da parte del medico di porto o struttura medica riconosciuta e notificata a questa Autorità Marittima.

L'esito della visita annuale è annotato nel libretto di ricognizione.

Gli operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore e, in particolare, rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi prescritti all'art. 9.

Art. 5 - Prescrizioni generali per operazioni subacquee

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Catania, oltre a dover rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro nonché tutte le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), dovranno attenersi, anche, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse.
2. Dovrà essere sempre presente sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.
3. Il personale subacqueo deve operare sempre sotto la direzione di un responsabile delle operazioni, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che in tal caso l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione.
4. Per l'esecuzione dei lavori dovrà essere utilizzato esclusivamente l'equipaggiamento specialistico previsto, adatto allo scopo, il quale dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvisto della relativa certificazione di collaudo, nonché mantenuto in ordine ed in buono stato di conservazione.
5. Gli operatori subacquei dovranno essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con il personale in superficie per comunicare

qualsiasi necessità.

6. I sommozzatori in immersione devono essere sempre assistiti nel corso dell'immersione da personale in grado di prestare la necessaria assistenza in caso di emergenza, anche in immersione.
7. In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio.
8. Deve essere assicurato il pre-allertamento di una struttura ospedaliera presso cui vi è la camera iperbarica. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai -12 (meno/dodici) metri, deve essere assicurata la presenza sul posto di una camera iperbarica equipaggiata, o nel caso di eventuale indisponibilità della stessa, deve essere comunque presente un mezzo (vale quello di appoggio), anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore tecnico subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato.
9. Per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai -50 (meno cinquanta) metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione;
10. Tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale ed attrezzature adeguate alle condizioni ambientali;
11. La durata massima delle singole immersioni dovrà uniformarsi ai tempi indicati dalla normativa tecnica di settore e comunque tale da assicurare la sicurezza dell'operatore;
12. Per ogni sessione di lavoro dovrà essere redatta dalla Società esecutrice una scheda riepilogativa dell'intervento svolto, secondo il modello in allegato. Tale rapporto dovrà essere custodito e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
13. L'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di attività lavorative subacquee.

Art. 6 - Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale a questa Autorità Marittima con apposita istanza in bollo, di cui al modello in allegato 1, compiegando la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare corredata dal cronoprogramma indicante luogo, data e durata dei lavori;
- 2) planimetria in scala, geo referenziata dello specchio acqueo interessato dai lavori;

- 3) elenco nominativo degli OTS impiegati con visita medica annuale in corso di validità per l'intero periodo dei lavori, allegando, copia del libretto di ricognizione;
- 4) copia del certificato assicurativo di cui all'art. 3;
- 5) piano Operativo di Sicurezza relativo alle lavorazioni da effettuare (laddove previsto), con indicazione del Preposto alla sicurezza;
- 6) parere favorevole dell'ASP di Catania circa gli aspetti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le eventuali prescrizioni ritenute opportune per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- 7) documentazione di sicurezza concernente l'unità navale in appoggio.

Quanto sopra dovrà essere presentato, almeno 10 giorni prima del previsto inizio attività a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità. Al fine di procedere al previsto iter istruttorio, nonché verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e l'adozione di apposite ordinanze interdittive per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

Art. 7 – Prescrizioni particolari per le imprese subacquee per l'esecuzione delle attività

Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza di cui al precedente art. 6, utilizzando l'allegato modello, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che la Capitaneria di porto riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condimeteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni. Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione.

Le operazioni subacquee in basso fondale sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità ed/o urgenza che saranno valutati singolarmente dalla Capitaneria di Porto di Catania.

Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania sul Canale VHF 16 o al numero di

telefono 095/7474307-319-321. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo, anche all'ASP di Catania.

Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque.

I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:

- 1) informare immediatamente la sezione operativa della Capitaneria di Porto di Catania e l'Ente/società committente;
- 2) non intervenire sul presunto ordigno;
- 3) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- 4) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
- 5) mantenere la sorveglianza continua della zona, mantenendosi a distanza di sicurezza;
- 6) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sui luoghi lavoro previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Unità di appoggio

L'unità impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta "ad uso conto proprio" o al "traffico" nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro Stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

L'unità dovrà essere munita di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472. L'unità deve inoltre uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

L'unità di appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "ColReg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio.

Art. 9 – Composizione della squadra di immersione

Le operazioni subacquee devono essere condotte da un numero adeguato di operatori, dopo approfondita valutazione effettuata di concerto tra il Committente e l'Impresa esecutrice dei lavori subacquei, sulla base della complessità e della durata dei lavori stessi. La composizione minima della squadra di immersione deve comunque essere di almeno 3 (tre) operatori subacquei di cui:

- 1 Diving Supervisor (DS) il quale assicura:
 - che le operazioni siano eseguite in conformità al presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
 - che ogni membro della squadra di immersione sia stato edotto circa il programma dei lavori da effettuarsi e che sia competente allo svolgimento delle operazioni stesse;
 - il regolare funzionamento delle attrezzature da utilizzare durante le operazioni subacquee;
 - la compilazione giornaliera del Report d'intervento secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.
- 1 Operatore tecnico subacqueo (OTS) il quale deve:
 - prendere visione della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché avere completa consapevolezza del programma di intervento riguardante le operazioni subacquee da effettuarsi;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni del Diving Supervisor.
- 1 Operatore in stand-by il quale deve:
 - prendere visione della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché avere completa consapevolezza del programma di intervento riguardante le operazioni subacquee da effettuarsi;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni del Diving Supervisor;
 - mantenersi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata delle operazioni subacquee.

Nel caso di operazioni subacquee poco complesse da effettuarsi sotto banchina, la squadra di immersione potrà essere composta, in parziale deroga a quanto precedentemente stabilito, da 2 (due) operatori subacquei formata da:

- 1 Operatore tecnico subacqueo (OTS) – che rivestirà anche l'incarico di Diving supervisor (DS) attesa la tenuità dell'operazione subacquea;
- 1 Operatore in stand-by.

Art. 10 – Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti

È onere della Ditta esecutrice dei lavori verificare, preliminarmente all'inizio degli stessi, che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee:

- a) siano conformi con le norme vigenti;
- b) siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso;
- c) siano stati mantenuti in buono stato d'uso secondo il piano di manutenzione previsto;
- d) siano standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare;
- e) siano dotati dell'indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio;
- f) qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

Art. 11 – Esclusioni e deroghe

Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

- a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai -2 metri o comunque all'interno del sedime portuale che non superino i 30 minuti per singola immersione e complessivi 120 minuti di lavoro nell'arco delle 12 ore;
- b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
- c) lavori subacquei di somma urgenza, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti etc.).

Le attività di cui alla lettera a) per via della loro natura ciclica, potranno essere svolte con autorizzazione annuale secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

In virtù delle casistiche di cui alle lettere b), c) permane l'obbligo dell'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza, unitamente all'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e mezzi impiegati nell'attività. L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza. Eventuali deroghe potranno essere altresì disposte esclusivamente dall'Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

Art. 12 – Prescrizioni per i naviganti

Tutte le unità, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

Art. 13 – Divieti

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania è vietata l'effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti non espressamente autorizzati dalla Capitaneria di porto di Catania. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.

Il presente provvedimento, emanato ai soli fini della sicurezza della navigazione e della

salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le società/ditte esecutrici dei lavori, nonché le Pubbliche Amministrazioni committenti, dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.

Art. 13 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, e inclusione alla pagina Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/catania.
Catania *(vedasi firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA. (CP) Antonio RANIERI
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Marca da bollo euro 16,00

Alla **Capitaneria di Porto**
Sezione Tecnica, Sicurezza e
Difesa portuale
Catania

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Catania.

Il sottoscritto nato a() e residente a () in Via/Piazza n° Titolare/legale rappresentante della ditta/società con sede in via telefono (indicare anche il n° di cellulare) iscritta nel registro di cui all'art. 68 C.N. al n. di

CHIEDE

Ai sensi dell'Ordinanza n. __/2025 in data __.__.2025, l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari)

.....
.....

2. Descrizione dell'attività (indicare località/coordinate geografiche, il lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi impiegati, la profondità di immersione)

.....
.....
.....
.....

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione –scadenza visita medica annuale)

a).....
b).....
c).....
d).....

4. Data e orario svolgimento dei lavori

.....

5. Direttore responsabile delle operazioni/Diving supervisor

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) che i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) che gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) che gli operatori subacquei sono a conoscenza delle norme contenute nel *"Regolamento per la disciplina delle immersioni subacquee a carattere professionale nell'ambito del Circondario marittimo di Catania"* di cui all'Ordinanza n. ___/2025 in data __.__.2025 della Capitaneria di porto di Catania, nonché di qualunque altra prescrizione/indicazione impartita dal Diving supervisor;
- d) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) di provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione riferita ai lavori da svolgersi;
- f) di manlevare la Capitaneria di porto di Catania da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'esercizio delle attività subacquee sopra elencate.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del libretto di ricognizione degli operatori subacquei;
- copia del certificato assicurativo per infortuni e per danni verso terzi;
- Documento di sicurezza ex art. 38 del D.Lgs. 272/1999 e/o Piano operativo di sicurezza ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Catania, lì

Il richiedente

.....

RAPPORTO DI INTERVENTO WORK'S REPORT											
Data: Date:			Immersione n°: N° of dive:			Cliente: Client:					
Località: Location:						Posizione: Position:					
Commessa n°: Our reference:						Mezzo navale: Vessel / installation:					
METEO WEATHER		Cielo: Sky:		Temp. Aria °C: Air temp. °C:		Vento nodi: Wind Knots:		Mare piedi: Sea feet:		Corr. Nodi: Curr. Knots:	
Attrezzatura impiegata: Equipment and tools used:											
Nome OTS: Diver name:						Nome OTS: Diver name:					
Inizio immersione: h: m: Left surface (LS):						Inizio immersione: h: m: Left surface (LS):					
Profondità m: Depts m:			Tempo tot di fondo: Tot bottom time (TBT):			Profondità m: Depts m:			Tempo tot di fondo: Tot bottom time (TBT):		
Inizio ris. h: m: Left bottom (LB):			Tempo tot imm.: Tot time of dive (TTD):			Inizio ris. h: m: Left bottom (LB):			Tempo tot imm.: Tot time of dive (TTD):		
Tabella: Schedule used:			OTS in sup. h: m: Reached surface (RS):			Tabella: Schedule used:			OTS in sup. h: m: Reached surface (RS):		
Sistema di respirazione: Breathing apparatus:						Sistema di respirazione: Breathing apparatus:					
STOP STOP	QUOTA DEPTH	GAS GAS	TEMPO (m) TIME MIN.	DALLE FROM	ALLE TO	STOP STOP	QUOTA DEPTH	GAS GAS	TEMPO (m) TIME MIN.	DALLE FROM	ALLE TO
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
ORE TIME		LAVORI ESEGUITI WORK DESCRIPTION									
Nome Responsabile Immersioni: Name of Diving Supervisor:						Timbro / Firma: Stamp / Signature:					